NOTA INFORMATIVA

“IMPRESA IN DIFFICOLTÀ”

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

A cura di AVEPA - Organismo Intermedio POR FESR 2014-2020

Edizione giugno 2020

Il presente documento costituisce supporto tecnico per meglio definire anche all'utenza esterna una delle condizioni d'accesso dei bandi POR FESR 2014-2020 ovvero di non presentare le caratteristiche di **impresa in difficoltà** così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.

Il breve documento pone particolare attenzione ad alcune condizioni richiamate nel Regolamento UE che si differenziano, anche in modo sostanziale, dalla normativa statale, spesso considerata anche da chi redige il progetto aziendale.

Si vuole quindi portare in evidenza il dettato della normativa comunitaria, che costituisce per gli uffici istruttori la fonte su cui basare le proprie verifiche.

1. BASE GIURIDICA

L'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, riprendendo le circostanze indicate al punto 20 degli Orientamenti, definisce in difficoltà, l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

"*a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il

prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

2. VERIFICA IMPRESE IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DEL GBER

Elementi di analisi per la verifica dello status "impresa in difficoltà" (rif. art. 2, punto 18, lett. "a", "b", "e"):

1. Per la verifica della sussistenza dello status di impresa "in difficoltà" sarà considerato l'ultimo bilancio chiuso, approvato e pubblicato presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente alla data di presentazione della domanda.

2. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di pubblicazione del bilancio, saranno considerati i dati di bilancio riportati nell'ultimo modello Unico presentato (dichiarazione dei redditi) all'Agenzia delle Entrate, alla data di presentazione della domanda.

3. Nel caso di PMI costituite da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda non si effettuano controlli sull'ultimo bilancio di esercizio.

4. Nel caso di impresa appartenente ad un gruppo la verifica dello status "in difficoltà" viene effettuata con riferimento al bilancio d'esercizio dell'impresa richiedente, anche a fronte dell'eventuale presenza di un bilancio consolidato del gruppo di cui l'impresa fa parte.

2.A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: Srl, Spa, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "a")

Valori di riferimento:

- **"Capitale"**: somma algebrica tra le seguenti voci:
  - I Capitale sociale
  - II Riserva da sovrapprezzo azioni
  - X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

- **“Riserve”**: somma algebrica tra le seguenti voci:
  - III Riserve di rivalutazione
  - IV Riserva legale
  - V Riserve statutarie
  - VI Altre riserve, distintamente indicate
  - VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

- **“Utili/Perdite cumulate”**: somma (differenza) tra le seguenti voci
  - VIII Utili (perdite) portati a nuovo
  - IX Utile (perdita) dell'esercizio

Considerati i dati presenti nella voce Patrimonio Netto del bilancio, sopra riportati, una società a responsabilità limitata (o di capitali in genere) è “in difficoltà” quando l’importo negativo derivante dalla sottrazione delle perdite cumulate dal totale delle riserve è superiore, in valore assoluto, alla metà del capitale sociale, eventualmente incrementato della Riserva da sovrapprezzo azioni e/o diminuito dalla Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014, se il bilancio valorizza la voce “II Riserva da sovrapprezzo azioni”, tale valore è da sommarsi direttamente al capitale sociale e non rientra tra le “riserve”. Pertanto, se le perdite cumulate sono maggiori della sommatoria delle riserve indicate alla voce III, IV, V, VI, VII, del patrimonio netto, tale differenza sarà confrontata con il capitale sociale, eventualmente maggiorato della voce “II Riserva da sovrapprezzo azioni” e/o diminuito della “X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN DIFFICOLTA’ SE SI VERIFICANO I PUNTI 1 E 2:

1. Riserve – perdite cumulate < 0

e

2. |Riserve – Perdite cumulate| > 50% di Capitale sociale + Riserva da sovrapprezzo azioni – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Infine, qualora una società, a seguito della diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite cumulate, abbia dovuto intraprendere le azioni previste dall’articolo 2446 del codice civile, ripristinando quindi parte del capitale, questa non è, di per sé, condizione sufficiente a definire l’impresa non “in difficoltà”, secondo la normativa comunitaria sopra riportata.

2.B SOCIETA' IN CUI ALMENO ALCUNI SOCI ABBIANO LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ: Sas, Snc, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "b")

Valori di riferimento[1]:

- **"Utile/Perdita dell'esercizio"**:
  - Utile dell'esercizio: quadro RF 4 della dichiarazione dei redditi
  - Perdita dell'esercizio: quadro RF 5 della dichiarazione dei redditi

- **"Patrimonio netto finale"**: quadro RS107 della dichiarazione dei redditi

- **"Patrimonio netto iniziale"**:
  - Patrimonio netto finale - Utile d'esercizio, oppure
  - Patrimonio netto finale + Perdita dell'esercizio

Considerando i dati presenti nella dichiarazione dei redditi presentata, sopra riportati, una società in cui i soci hanno responsabilità illimitata per i debiti della società è "in difficoltà" se le perdite cumulate hanno eroso più della metà dei fondi propri.

Nel caso in cui l'impresa abbia un valore di Patrimonio Netto negativo (RS 107 < 0) essa è da considerarsi sempre "in difficoltà", in quanto il capitale dell'impresa è stato completamente eroso dalle perdite cumulate.

Nel caso in cui l'impresa abbia una perdita di esercizio (valorizzato riquadro RF 5), l'impresa è in difficoltà se la perdita dell'esercizio è superiore alla metà del Patrimonio Netto iniziale dell'impresa (quello determinato all'inizio dell'esercizio).

SOCIETA' IN CUI ALMENO ALCUNI SOCI ABBIANO LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ SE SI VERIFICA PUNTO 1 O PUNTO 2:

1. RF 107 < 0

oppure

2. |RF 5| > 50% del patrimonio netto iniziale (dato da RS 107 + |RF5|)

[1] I valori di riferimento indicano le codifiche fiscali utilizzate nei moduli dell'Agenzia delle Entrate in vigore fino all'annualità 2019.

2.C GRANDI IMPRESE o imprese “non PMI” (rif. art. 2, punto 18, lett. “e”)

Affinché si configuri lo stato di difficoltà in una grande impresa è necessario che, oltre alle verifiche di cui sopra, siano accertate tutte le quattro le condizioni sottostanti:

	QUOZIENTE DI COPERTURA DEGLI INTERESSI	RAPPORTO DEBITO/PATRIMONIO NETTO DELL’IMPRESA
BILANCIO ANNO N	$\frac{EBITDA}{interessi} < 1{,}0$	$\frac{totale\ debiti}{patrimonio\ netto} > 7{,}5$
BILANCIO ANNO N-1	$\frac{EBITDA}{interessi} < 1{,}0$	$\frac{totale\ debiti}{patrimonio\ netto} > 7{,}5$